



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 16 del 29-06-2022

OGGETTO: MODIFICA ALLA ORDINANZA BALNEARE N.7/2018.

IL SINDACO

RICHIAMATA la propria Ordinanza balneare n. 7 del 26.04.2018;

PRESO ATTO che al punto 4.9 della succitata Ordinanza si vieta di “esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante) senza il nulla osta dell’Autorità marittima competente, ai sensi dell’art. 28 comma 9, del DLG.114/98, e la prescritta autorizzazione del Servizio Demanio marittimo del Comune; è sempre vietato invece esercitare attività commerciale itinerante di somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari sulla battigia e sugli arenili;”

RITENUTO al fine di eludere incertezze e maggiore sicurezza in merito all’applicazione dell’Ordinanza n.7/2018 del 26.04.2018, di procedere all’immediata modifica dell’Ordinanza stessa;

DISPONE

La modifica dell’Ordinanza n.7/2018 del 26.04.2018 aggiungendo al punto 4.9 la seguente frase, che precisa meglio lo svolgimento dell’attività di commercio su Pubblico Demanio Marittimo (riportata in grassetto):

“esercitare attività a scopo di lucro (es. commercio in forma fissa o itinerante) senza il nulla osta dell’Autorità marittima competente, ai sensi dell’art. 28 comma 9, del DLG.114/98, e la prescritta autorizzazione del Servizio Demanio marittimo del Comune; è sempre vietato invece esercitare attività commerciale itinerante di somministrazione e/o vendita di prodotti alimentari sulla battigia e sugli arenili.

I venditori ambulanti possono accedere esclusivamente a piedi e senza l’ausilio di mezzi sia meccanici che trainati a mano (ad esempio bancarelle mobili su ruote, carretti ecc.).

Santa Marinella, 29-06-2022

IL SINDACO
AVV. PIETRO TIDEI
